

CONTENZIOSO

Il litisconsorzio necessario e facoltativo

di **EVOLUTION**

Il litisconsorzio è il processo caratterizzato dalla presenza di una pluralità di parti, sia in qualità di attori-ricorrenti che di convenuti-resistanti.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Contenzioso”, una apposita **Scheda di studio**.

Il presente contributo analizza l’istituto del litisconsorzio descrivendo le modalità di classificazione dello stesso.



Il processo tributario può svolgersi in maniera **litisconsortile**, ovvero con la **presenza di più di due parti nel medesimo processo**, in caso di pluralità del rapporto soggettivo.

L’istituto del litisconsorzio è disciplinato dall'[articolo 14 D.Lgs. 546/1992](#), il quale individua **due tipologie**:

La **prima** quella che distingue il **litisconsorzio** in **attivo**, **passivo** o **misto** e la **seconda** in **litisconsorzio necessario** o **facoltativo**.

In riferimento alla prima tipologia di classificazione, può definirsi **litisconsorzio**:

- **attivo**, quando in un processo vi sono **più attori** contro **un solo convenuto**. A riguardo un esempio può essere quello contenuto nella circolare ministeriale del 23.04.1996, n. 98/E dove si parla di “*ricorso proposto congiuntamente dal venditore e dal compratore dell’immobile il cui valore dichiarato sia stato rettificato (ai fini dell’Imposta di Registro) con avviso di accertamento di valore notificato ad entrambi*”;
- **passivo**, nell’ipotesi in un processo vi è un **solo attore** contro **più convenuti** come nel caso di ricorso del contribuente avverso iscrizione a ruolo, proposto nei confronti sia del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o Ufficio Tributi dell’Ente Locale che ha formato il ruolo, sia dell’Agente della riscossione che ha emesso la cartella di pagamento. Occorre ricordare che nonostante le modifiche che hanno visto, a decorrere dal 1° luglio 2017, la soppressione di Equitalia Spa con la costituzione

dell'Agenzia delle Entrate Riscossione; l'ipotesi di litisconsorzio passivo tra Ufficio dell'Agenzia delle Entrate e Agente della riscossione, continua ad essere possibile in quanto quest'ultimo è soggetto giuridico diverso dall'Agenzia delle Entrate, ancorché inglobata nella stessa (C.T.R. Lombardia, sentenza del 22/09/2017 n. 3735/10);

- **misto**, quando in un processo vi sono **più attori-ricorrenti** contro **più convenuti-resistenti**.

Ai sensi dell'[articolo 14, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), invece, il litisconsorzio può essere considerato necessario o facoltativo.

È **necessario** quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti. In questo caso, nell'ipotesi in cui sia violato il vincolo litisconsortile, **la sentenza si considera inutiliter data**, non potendo avere alcuna efficacia a causa della inscindibilità della lite.

Tale **violazione** può essere sollevata:

- dal **giudice d'ufficio**, anche per la prima volta in sede di legittimità;
- dalla **parte**, in sede di impugnazione.

Il **litisconsorzio facoltativo** è configurabile, ai sensi dell'[articolo 103 c.p.c.](#) (applicabile in virtù del rinvio operato dall'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#)), nelle ipotesi in cui tra più cause esiste **connessione tra l'oggetto e il titolo** dal quale dipendono, oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla **risoluzione di identiche questioni**.

In tali casi, i **soggetti terzi** (compreso, evidentemente, il litisconsoite necessario pretermesso) che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso **possono intervenire volontariamente o essere chiamati in causa d'ufficio o su istanza di parte ex [articolo 14, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#)**.

Ai sensi dell'[articolo 14, commi 4 e 5, D.Lgs. 546/1992](#), il **terzo interveniente volontario o chiamato in causa** interviene nel processo:

notificando alle altre parti un atto di intervento, che deve essere sottoscritto dall'interveniente stesso o dal suo difensore *ex articolo 12 D.Lgs. 546/1992*;

costituendosi in giudizio entro 60 giorni dall'ultima notifica dell'atto di intervento mediante le forme previste per la parte resistente *ex articolo 23 D.Lgs. 546/1992*, in quanto applicabili.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Colloquio valenza deposito / Imc&k